



COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 59 del 25-05-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025 QUALE SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Venticinque** del mese **Maggio** alle **14:03** e prosiegua, nella sede Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei sigg.

VADRUCCI VINCENZO
NUTRICATO LUANA
DRAGONE STEFANIA

Assenti:

Partecipa il Segretario Dott. Mario TAGLIAFERRO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE

Addi, 20-04-2023

Il responsabile del servizio
F.to NUTRICATO LUANA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE

Addi, 20-04-2023

Il responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Giovanni RIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 22.03.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 31.07.2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 31.05.2022 è stato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

VISTI:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

VISTO inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 15.11.2022 avente a oggetto "*Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021*", mediante cui è stata effettuata una ricognizione dei documenti ai fini dell'attuazione dell'art. 6 del cennato D.L. Decreto n. 80/2021 in pendenza del perfezionamento della normativa attuativa dalla stessa norma prevista;

CONSIDERATO che nella fase transitoria di prima applicazione di questo strumento programmatico si rende maggiormente funzionale approvare lo schema di deliberazione secondo le linee già predefinite a normativa vigente, fermo restando che il presente atto costituirà il riferimento per la stesura della sottosezione 3.3 ("Piano triennale dei fabbisogni di personale") dello schema del PIAO 2023/2025;

RICORDATO che:

- l'art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni;
- in particolare, la legge introduce per i comuni una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;
- con la nuova regola assunzionale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate del FCDE; viene altresì stabilita una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell'ente, facendo riferimento a un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile;
- il decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei ministri Dip. Funz. Pubbl., adottato il 17 marzo 2020 ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi

tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 settembre 2020, contiene i principali indirizzi applicativi del predetto Decreto;

PRESO ATTO che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 19,78 %, come da allegato sub lett. "A", e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1, ovvero tra gli enti "virtuosi";

CONSIDERATO:

- che, secondo l'art. 4, comma 2, del citato decreto, i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino a una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica dalla Tabella 1 del comma 1 del DPCM ;
- che, inoltre, l'articolo 5 del decreto, con riferimento all'anno 2023, prevede una percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale rispetto al consuntivo 2018 nella misura di cui alla tabella 2 (per il Comune di Nociglia pari al 29%);
- che, tuttavia, trova applicazione il limite di cui articolo 4, comma 2 del DPCM 17 marzo 2020, in quanto di importo inferiore: difatti, sulla base dei valori corrispondenti alla "Tabella 2" del decreto, il limite consentito della spesa di personale per l'anno 2023, pari a €.538.737,01, è superiore rispetto al limite di cui al predetto art. 4, comma 2 del decreto, pari a €.474.871,23 e viene conseguentemente meno anche la facoltà, concessa dall'art. 5, comma 2, di utilizzo dei resti assunzionali in sostituzione degli spazi ricavabili in applicazione della tabella n. 2 del decreto;

RILEVATO, pertanto, che:

- l'incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato è pari a €.134.495,50;
- per l'anno 2023 il tetto massimo della spesa di personale a tempo indeterminato è pari a €.474.871,23

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del programma di reclutamento di cui alla presente deliberazione senza superare il "valore soglia" sopra citato;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 435.238,42 e che la spesa di personale di cui al c. 557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2023-2025 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 66 del 05.07.2022 recante *"Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024"*;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1. abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
2. abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
3. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
4. abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);

5. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
6. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto e la loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l'effettuazione delle assunzioni;
7. si trovino in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

PRESO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

- il Piano della Performance 2023/2025 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 31.01.2023;
- con Deliberazione n. 11 del 02.02.2023 la Giunta Comunale ha verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), come da note a firma dei responsabili delle strutture organizzative, conservate agli atti;
- il Piano Triennale delle Azioni Positive 2023-2025 è stato adottato con propria deliberazione G.C. n. 7 del 31.01.2023;
- l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) risulta rispettato, sia sulla base delle risultanze del rendiconto 2021 e sul bilancio di previsione 2022/2024, come certificato dall'Organo di revisione;
- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 entro il termine del 31.08.2022 (DM 28/07/2022) e ha effettuato la dovuta trasmissione al sistema BDAP entro i termini normativamente definiti e risulta regolarmente acquisito dal Sistema come da documentazione in atti;
- l'Ente ha approvato il rendiconto 2021 e sono stati rispettati i termini normativamente definiti per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e regolarmente acquisiti, come da documentazione in atti;
- in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale, l'Ente non risulta deficitario;

CONSIDERATO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

VERIFICATO che la dotazione attuale, all'adozione del presente provvedimento, considerata come effettive presenze in servizio, presenta le seguenti evidenze:

Aree del personale	Funzionari	Istruttori	Operatori esperti	Operatori	Tot
Amministrativa sociale	0	n. 3 , di cui n. 1 a 24 ore, n. 1 a 18 ore e n. 1 a 16 ore settimanali	0	n. 3 per n. 12 ore settimanali	6
Economico finanziaria	1** per n. 6 ore settimanali	1	0	0	2
Urbanistica Edilizia	1 per n. 18 ore settimanali	0	0	0	1
LLPP Patrimonio Ambiente	1 per n. 18 ore settimanali		0	0	1
Polizia Locale		1 + 1 ** per n. 12 ore settimanali	0	0	2
Tot	3	6	0	3	12
** Personale assunto ai sensi c. 557					

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare i servizi fondamentali dell'ente in un'ottica di efficacia dell'azione amministrativa e di sostenibilità dei costi, di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025, del relativo Piano occupazionale e di procedere all'aggiornamento della Dotazione organica (allegati "B", "C" e "D") del Comune di Nociglia secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 tenendo conto delle seguenti considerazioni:

Cessazioni di personale:

Nell'annualità 2023 è previsto il collocamento in quiescenza a decorrere dal 1/11/2023 di n. 1 istruttore in servizio presso l'Area Economico Finanziaria. Nella medesima annualità è cessato per decesso n. 1 Operatore a tempo pieno e indeterminato a far data dal 26.02.2023;

Assunzioni di personale:

Dalla valutazione complessiva sul carico di lavoro delle strutture organizzative, sullo stato dei processi decisionali ed esecutivi, delle esigenze connesse alla realizzazione degli investimenti del Comune nella veste di soggetto attuatore delle misure PNRR, è emersa la necessità di aumentare la copertura dei posti necessari all'Ente nel corso dell'annualità 2023 mediante:

- il ricorso alla integrazione oraria del posto di Istruttore nell'ambito dell'Area I – Affari Generali, Istituzionali, Segreteria e Pubbliche Relazioni presso l'Ufficio Anagrafe e Stato civile;
- il ricorso alla integrazione oraria del posto di Istruttore nell'ambito dell'Area I – Affari Generali, Istituzionali, Segreteria e Pubbliche Relazioni presso l'Ufficio Protocollo;
- l'assunzione, nell'ambito dell'Area III Assetto del Territorio – Ufficio Ambiente e Patrimonio, di n. 1 operatore il quale potrà prestare supporto all'Ufficio tecnico comunale, essere impiegato nel servizio di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, attraverso una procedura di avviamento dalle liste di collocamento ai sensi della legge n. 57/1987 e del DPCM 27.12.1988;
- istituzione, nell'ambito dell'Area III Assetto del Territorio del posto di Istruttore tecnico attraverso una procedura di scorrimento di graduatorie, concorso, mobilità;
- l'assunzione, nell'ambito dell'Area II – Servizi Economici, Finanziari, Tributi, di n. 1 istruttore contabile attraverso una procedura di scorrimento di graduatorie, concorso, mobilità;
- l'assunzione, nell'ambito dell'Area II – Servizi Economici, Finanziari, Tributi, di n. 1 Funzionario contabile part-time 50 % attraverso una procedura di scorrimento di graduatorie, concorso, mobilità;

Nel corso dell'annualità 2024 si prevede l'integrazione oraria del personale Area istruttori – n. 3 unità Settore 1 – da 24 ore a 30 ore settimanali;

Nel corso dell'annualità 2025 si prevede l'integrazione oraria del personale Area istruttori – n. 3 unità Settore 1 – da 30 ore a 36 ore settimanali;

SPECIFICATO che questo Ente si avvale delle prestazioni, *part-time* e a tempo determinato e per n. 6 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 co. 557 della legge 311/2004, di 1 funzionario contabile e di un istruttore di vigilanza per un numero di 12 ore settimanali e che tali prestazioni, al fine di far fronte al carico di lavoro del Servizio finanziario e dell'Ufficio di Polizia Municipale, sono necessarie anche nell'annualità 2023 fino all'assunzione nei limiti di spesa pari ad €. 61.595,00 per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

RILEVATO:

- che il costo della dotazione organica alla data del 01/01/2023 è pari ad € 191.990,19 (compresi oneri previdenziali ed assistenziali) oltre alla spesa per le competenze del Segretario Comunale – pari ad € 63.740,68, dell'indennità di posizione e di risultato calcolati nel limite massimo - pari ad € 42.690,00 – ed al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e del costo per il personale a tempo determinato – pari ad € 45.414,80 ed alla spesa per personale a tempo determinato pari ad € 16.754,32;
- che l'attuazione complessiva della presente programmazione comporta una spesa annua, calcolata alla data del 31.12.2023, pari ad € 418.639,94, inferiore al limite di cui al DPCM 17 marzo 2020 pari ad € 474.871,23;
- che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, con le deroghe previste dall'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020;

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

CONSIDERATO, inoltre, che la nuova disciplina delle assunzioni di personale, sopra richiamata, prevede quale ulteriore requisito ai fini dell'assunzione di personale a tempo indeterminato, il rispetto pluriennale dell'equilibrio complessivo di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, inteso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti quale indice dinamico frutto di stime, riferito alla complessiva sostenibilità finanziaria in prospettiva almeno triennale, delle assunzioni programmate da parte del bilancio dell'ente (Sezione di Controllo della Liguria, delib. 91/2020);

ATTESO che:

- con proprio verbale n. 12 del 16.05.2023, acquisito al n. 2670 del 18.05.2023 del protocollo comunale e allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente provvedimento al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
- con proprio verbale n. 13 del 16.05.2023, acquisito al n. 2671 del 18.05.2023 del protocollo comunale e allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio complessivo di bilancio;

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di **DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
2. di **PRENDERE ATTO**:
 - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 19,78%;
 - che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 5 del DPCM citato, per l'anno 2023 è pari a €.474.871,23 (allegato A);
3. di **APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025 (allegato B) e relativo programma assunzionale (allegato D), secondo le linee già predefinite a normativa vigente, fermo restando che il presente atto costituirà il riferimento per la stesura della sottosezione 3.3 ("Piano triennale dei fabbisogni di personale") dello schema del PIAO 2023/2025 e la cui spesa sarà inserita nel redigendo bilancio 2023/2025;
4. di **APPROVARE** la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato C);
5. di **AUTORIZZARE** per il triennio 2023/2025 le assunzioni a tempo determinato (ovvero forme di reclutamento temporaneo quali il ricorso a "scavalchi di eccedenza" ex art. 1 comma 557 L. 311/2004) richiamate in premessa o altre eventuali che si dovessero rendere necessarie per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
6. di **PRECISARE** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
7. di **SPECIFICARE** che sul presente provvedimento il Revisore dei conti:
 - con proprio verbale n. 12 del 16.05.2023, acquisito al n. 2670 del 18.05.2023 del protocollo comunale e allegato al presente atto, ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448;
 - con proprio verbale n. 13 del 16.05.2023, acquisito al n. 2671 del 18.05.2023 del protocollo comunale e allegato al presente atto, ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio complessivo di bilancio;
8. di **STABILIRE** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

- 9.** di **TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 10.** di **TRASMETTERE** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;
- 11.** **DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.

N Deliberazione N. 59 del 25-05-2023

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Vincenzo VADRUCCI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune il 26-05-2023 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Nociglia, 26-05-2023

L'Impiegato Addetto
F.to Anna TOMA

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)

Nociglia, 25-05-2023

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Nociglia, li 26-05-2023

Il Segretario Generale
Dott. Mario TAGLIAFERRO
